

APULIA THEOLOGICA

RIVISTA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

Le sfide della transdisciplinarietà

Antonio AUTIERO

Donata HORAK

José Tolentino de MENDONÇA

Giorgio NACCI

Armando NUGNES

Leonardo PARIS

Sergio RONDINARA

Francesco ZACCARIA

Emmanuel ALBANO

Antonio BERGAMO

Vincenzo DI PILATO

Marco GALLO

Roberto MASSARO

Francesco SCARAMUZZI

1 ANNO X
GENNAIO / GIUGNO 2024





Per tutto ciò che riguarda la direzione e la redazione (manoscritti, libri da recensire, invii per cambio, ecc.) indirizzare a

APULIA
THEOLOGICA

Largo San Sabino, 1 – 70122 Bari
Tel. 080 52 22 241 ■ Fax 080 52 25 532

**DIREZIONE EDITORIALE
ED AMMINISTRATIVA**

Direttore

Roberto MASSARO

Vicedirettore

Eleonora PALMENTURA

Comitato di redazione

Emmanuel ALBANO – Paolo CONTINI –
Vincenzo DI PILATO – Antonio FAVALE –
Eleonora PALMENTURA –
Francesco ZACCARIA

Segretario di redazione/amministratore

p. Santo PAGNOTTA op

Proprietà

Facoltà Teologica Pugliese (Bari)

Direttore responsabile

Vincenzo DI PILATO

*Eventuali proposte di articoli e recensioni vanno spedite all'indirizzo:
aph@facoltateologica.it*

Gli autori riceveranno l'estratto dell'articolo pubblicato in pdf

La rivista è soggetta a Peer Review.

Le norme redazionali sono consultabili nelle ultime pagine della rivista e all'indirizzo <https://www.facoltateologica.it/info/apulia-theologica>

Per l'amministrazione, gli abbonamenti, la vendita dei fascicoli, ecc., rivolgersi a
il Portico SpA
Via Scipione Dal Ferro 4
40138, Bologna
Tel. 051 3941255
Fax 051 3941299
abbonamenti@ilporticoeditoriale.it

Abbonamenti 2024

Italia € 51,00
Italia annuale enti € 64,00
Europa € 71,00
Resto del Mondo € 81,00
Una copia € 31,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato sul c.c.p. 1064131699 intestato a Il Portico SpA

ISSN 2421-3977

Registrazione del Tribunale di Bari
n. 3468/2014 del 12/9/2014

Editore

il Portico SpA
via Scipione Dal Ferro 4
40138, Bologna
www.dehoniane.it
EDB®

Stampa

LegoDigit srl, Lavis (TN) 2024

1 ANNO X – GENNAIO / GIUGNO 2024

APULIA
THEOLOGICA
RIVISTA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

Le sfide della transdisciplinarietà

a cura di Giorgio Nacci



SOMMARIO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| ROBERTO MASSARO <i>Editoriale</i> | » | 5 |
| FOCUS | | |
| ROBERTO MASSARO (a cura di) <i>«Essere sensibili al fermento».</i> <i>Intervista al cardinale José Tolentino de Mendonça</i> <i>Prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione</i> | » | 7 |
| SERGIO RONDINARA <i>La metodologia transdisciplinare tra sfide e opportunità</i> | » | 15 |
| FRANCESCO ZACCARIA <i>La transdisciplinarietà per superare la separazione</i> <i>tra teoria e prassi in teologia?</i> <i>I possibili apprendimenti dallo sviluppo epistemologico</i> <i>della teologia pratica</i> | » | 35 |
| GIORGIO NACCI <i>Transdisciplinarietà e formazione teologica:</i> <i>la proposta di un méthodos</i> | » | 51 |
| ARMANDO NUGNES <i>Formazione teologica e formazione permanente:</i> <i>una relazione da (ri)scoprire.</i> <i>Per un ripensamento nell'ottica della conversione missionaria</i> | » | 65 |
| DONATA HORAK <i>Istituzioni «de-formative»</i> | » | 89 |
| ANTONIO AUTIERO <i>La transdisciplinarietà come sfida.</i> <i>La teologia nel dialogo tra istituzioni accademiche</i> | » | 103 |
| LEONARDO PARIS <i>Rinnovare la formazione teologica in Italia:</i> <i>quali strade percorribili e quale futuro</i> <i>per le istituzioni accademiche?</i> | » | 117 |

STUDI

EMMANUEL ALBANO

*Archetipiche incomprensioni.**Note sui frammentari indizi sulle origini della controversia ariana ...* » 131

ANTONIO BERGAMO

*L'intelligenza artificiale nello spazio aperto**di un umanesimo della reciprocità* » 155

VINCENZO DI PILATO

*Chiesa, vangelo, culture.**Il contributo di Pierre Hauptmann in Gaudium et spes, n. 58* » 175

FRANCESCO SCARAMUZZI

*Dal concetto di «religione pubblica»**alla nascita della «teologia pubblica».**Un breve approfondimento* » 193

MARCO GALLO - ROBERTO MASSARO

*Benedire il peccato?**Considerazioni etiche, liturgiche e pastorali**sulla dichiarazione Fiducia supplicans* » 213

RECENSIONI..... » 233

DONATA HORAK*

Istituzioni «de-formative»?

Mentre mi accingo a riflettere sulla valenza educativa delle istituzioni formative ecclesiastiche, il pensiero va a tanti studenti e studentesse che ho incrociato nella mia esperienza di docente; in particolare, mi ritorna in mente un giovane brillante, che durante il suo percorso ha abbandonato non solo la facoltà, ma anche il seminario e la chiesa cattolica, per entrare in un gruppo scismatico ultra-tradizionalista. Ho l'abitudine di tenere traccia dei percorsi d'esame, e ritrovo tra i miei vecchi appunti le questioni affrontate nel suo colloquio di diritto canonico fondamentale: i diritti-doveri dei *christifideles*, il principio di uguaglianza, i *tria munera Christi* e la sistematica del codice del 1983, il confronto tra la scuola di Monaco e la scuola di Navarra; l'esito dell'esame era stato molto positivo. Quel giovane studiava la teologia e il diritto postconciliari, ne conosceva i contenuti, ed era inserito in un contesto multiculturale e aperto; tutto questo non gli ha impedito di cambiare radicalmente direzione. La scelta del singolo è ovviamente insondabile, poiché appartiene alla dimensione della libertà e della coscienza che guida ognuno di noi nei passaggi più decisivi della vita; tuttavia, questa storia singolare fa emergere un interrogativo generale: come può avvenire che l'acquisizione di conoscenze teologiche approfondite, rielaborate e critiche, non abbia un effetto performativo sull'esperienza della fede e dell'appartenenza ecclesiale?

Si ha l'impressione che il linguaggio, il metodo e le conoscenze acquisite possano scivolare sulla superficie, senza toccare il vissuto, le motivazioni profonde, e l'interpretazione che una persona dà della sua esperienza di vita e di fede. Mi domando se questo non sia generato da una discrepanza che persiste tra i contenuti trasmessi nei corsi teologici, e il contesto istituzionale in cui questi si svolgono. In altri termini: strutture, regolamenti, piani di studio e organizzazione dei luoghi forma-

* Docente di Diritto canonico presso lo Studio Teologico Alberoni di Piacenza (dnthorak@yahoo.it)

tivi potrebbero veicolare messaggi e visioni in contraddizione con i contenuti delle discipline, innescando una sorta di «doppio registro» linguistico-culturale.

La struttura della costituzione *Veritatis gaudium*¹ esprime plasticamente questa doppiezza: infatti, è di immediata evidenza lo scarto tra il Proemio (nn. 1-6) e le parti normative (Norme comuni, artt. 1-67; Norme speciali, artt. 68-87; Norme finali, artt. 88-94; cui seguono, in Appendice II, le Norme applicative della Congregazione per l'educazione cattolica²).

Dalle numerose voci critiche che hanno messo in luce l'evidente cesura tra le due parti della costituzione³, si evince un pensiero di fondo: l'idea che il Proemio appartenga alla riflessione teologico-filosofica e, come tale, costituisca una fuga in avanti quasi utopistica, mentre gli articoli che disciplinano la materia appartengano alla dimensione giuridica. Così inteso, il diritto verrebbe a costituire il principale ostacolo rispetto a qualsiasi innovazione, lo strumento della conservazione che impedisce alla chiesa di procedere sulla strada delle riforme necessarie, specialmente in ambiti come la cultura e l'educazione, che richiedono una prospettiva transdisciplinare in dialogo con tutte le scienze⁴. È questo un diffuso pregiudizio, che trova il suo fondamento nella riduzione della dimensione giuridica ai canoni o agli articoli di contenuto pratico-disciplinare, espressi in linguaggio tecnico, astratto e sintetico. Tale visione del diritto è quanto mai riduttiva e risente delle conse-

¹ FRANCESCO, costituzione apostolica *Veritatis gaudium* (da ora in poi VG), 8 dicembre 2017.

² In seguito alla riforma della Curia romana avvenuta con la promulgazione della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* (da ora in poi PE), 19 marzo 2022, la Congregazione per l'educazione cattolica è denominata «Dicastero per la cultura e l'educazione» (artt. 153-162 PE). Nel presente contributo, ogni volta che viene citata alla lettera la costituzione *Veritatis gaudium* o qualsiasi altro documento precedente *Praedicate Evangelium*, si manterrà la nomenclatura allora vigente «Congregazione»; nel testo, al di fuori delle citazioni, la stessa istituzione verrà sempre denominata «Dicastero», facendo riferimento all'attuale dipartimento curiale che si occupa delle università e facoltà ecclesiastiche.

³ Cf. M. NERI, «Sugli studi ecclesiastici», in www.settimananews.it, 19 marzo 2019; A. GRILLO, *Teologia e segni dei tempi: Francesco rilancia. E i teologi?*, in www.cittadellaeditrice.com/munera, gennaio 2019; M. RONCONI, «*Veritatis gaudium* – Cominciare da piccole cose», in www.settimananews.it, 30 marzo 2019.

⁴ «Attualmente l'assenza della sporgenza ad extra dell'ordinamento della chiesa ha prodotto di fatto e continua a produrre un'estraneazione dell'ordinamento canonico e della scienza canonistica dagli sviluppi avvenuti nelle scienze giuridiche e nella coscienza civile» (S. DIANICH, *Riforma della chiesa e ordinamento canonico*, EDB, Bologna 2020, p. 28).

guenze che la scelta della codificazione, poco più di un secolo fa⁵, ha prodotto nella tradizione canonistica. Il diritto canonico non è riducibile ai codici o alle formulazioni prescrittive; quindi, nel caso che stiamo esaminando, dobbiamo essere persuasi che i principi ispiratori della riforma espressi nel Proemio hanno già carattere giuridico, anzi, costituiscono la principale fonte dell'articolato susseguente, che dovrà essere formulato, ed eventualmente revisionato, in modo da dare la più piena applicazione ai principi fondamentali. In altri termini, la discrepanza tra i criteri ispiratori della riforma (Proemio) e le formulazioni normative in cui è stata concretizzata andrà colmata tutta nella direzione della revisione degli articoli attuativi per una piena ricezione dei criteri ispiratori, la cui giuridicità è vincolante.

Al fine di promuovere la necessaria concretizzazione istituzionale dei criteri ispiratori della riforma, nelle riflessioni che seguono saranno messi in evidenza alcuni punti in cui la normativa generale e speciale fa resistenza o addirittura contraddice il senso dei principi espressi nel Proemio; su questi punti, sarà necessaria una riformulazione delle norme, sia nel corpo della normativa prodotta dal Dicastero competente, sia nel libro III *De Ecclesiae munere docendi* del Codice di diritto canonico⁶. La precedente riforma degli studi ecclesiastici, risalente al 1979⁷, era stata compiutamente recepita dal codice promulgato nel 1983; ora, a distanza di quarant'anni, una costituzione di pari rango è intervenuta per riformare in modo significativo la materia: è perlomeno singolare che non abbia provocato la revisione o la modifica nemmeno di una virgola del libro III del codice. La normativa contenuta nella VG si è mantenuta perfettamente entro gli argini già tracciati dalle norme codicili esistenti, se escludiamo alcuni minimi elementi di novità, dettati da situazioni che caratterizzano l'attualità e che non toccano sostanzialmente l'impianto degli studi. Per esempio, la possibilità di accogliere studenti sprovvisti della regolare documentazione perché rifugiati o profughi (VG art. 32, § 3 Norme generali), oppure l'introduzione

⁵ La scelta di promulgare nel 1917 un moderno *codex* ha avuto un impatto decisivo sul rapporto tra i fedeli e le istituzioni ecclesiali; cf. C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma*, EDB, Bologna 2019, pp. 45-71.

⁶ In questo articolo, faremo sempre riferimento, per non appesantire il testo, al *Codex iuris canonici* della chiesa latina (CIC), promulgato il 25 gennaio 1983 con la costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*; nella parte normativa della costituzione apostolica *Veritatis gaudium* vengono sempre puntualmente citati i corrispondenti canoni del *Codex canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO), promulgato il 18 ottobre 1990 con la costituzione apostolica *Sacri canones*.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Sapientia christiana*, 15 aprile 1979.

delle lezioni a distanza (VG art. 33, § 2 Norme applicative)⁸ sono aggiornamenti che rispondono alle circostanze del tempo presente, ma non introducono delle innovazioni sostanziali.

Le riflessioni che seguono, nel mettere in luce alcune contraddizioni tra principi ispiratori e norme attuative, vogliono contribuire a indicare alcuni punti di attrito che richiedono una revisione della normativa, perché la riforma prenda corpo grazie a un assetto istituzionale che la possa rendere effettiva ed efficace.

1. Teologia in uscita

La prospettiva della riforma è di vasto respiro e richiede uno sguardo aperto: «Strettamente collegato alla missione evangelizzatrice della chiesa [...] è il vasto e pluriforme sistema degli studi ecclesiastici fiorito lungo i secoli dalla sapienza del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo e nel dialogo e discernimento dei segni dei tempi e delle diverse espressioni culturali» (VG 1).

Il sistema degli studi ecclesiastici ha il suo fondamento e, al contempo, il suo obiettivo nella missione evangelizzatrice della chiesa; sia i contenuti disciplinari, sia l'apparato istituzionale degli studi ecclesiastici devono essere espressione di una chiesa «in uscita»⁹. La «trasformazione missionaria» (VG 3) degli studi non va intesa nel senso di una strategia¹⁰ per meglio conquistare il mondo e la cultura del nostro tempo imponendo un patrimonio di verità già acquisite, quanto piuttosto come assunzione della circolarità ermeneutica tra *depositum fidei*, *sensus fidei fidelium*, culture e linguaggi.

Nel documento *Dialogo e annuncio* sul rapporto esistente tra l'annuncio della salvezza in Cristo e il dialogo con persone di altre religioni, si affermava che «la pienezza della verità ricevuta in Gesù Cristo non dà ai singoli cristiani la garanzia di aver assimilato pienamente tale verità. In ultima analisi, la verità non è qualcosa che possediamo, ma una Persona da cui dobbiamo lasciarci possedere. Si tratta quindi di

⁸ Sull'insegnamento per via telematica, cf. anche CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche*, 13 maggio 2021.

⁹ Cf. FRANCESCO, esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 20-24.

¹⁰ «Un secondo criterio ispiratore, intimamente coerente con il precedente e da esso conseguente, è quello del dialogo a tutto campo: non come mero atteggiamento tattico, ma come esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della verità e per approfondirne il significato e le implicazioni pratiche» (VG 4, lett. b).

un processo senza fine»¹¹. Il testo prosegue spiegando che, pur mantenendo intatta la loro identità, i cristiani devono essere disposti a imparare e a ricevere dagli altri e per loro tramite i valori positivi delle loro tradizioni. Ciò che vale per il dialogo interreligioso, può valere anche per il dialogo interculturale e per la ricerca scientifica nei diversi ambiti disciplinari, compreso quello teologico.

L'ottica dev'essere quella di una teologia che si forma nel dialogo, sulla linea di confine, in quelle periferie esistenziali che sono *locus theologicus*. Compete proprio agli istituti e ai centri di ricerca periferici farsi carico di una riattivazione dell'efficacia culturale degli studi ecclesiastici.

Di fronte a una teologia estroversa, per usare l'espressione di Dianich, la normativa che disciplina le istituzioni accademiche risulta quanto mai introversa e centripeta. Le facoltà e le università ecclesiastiche sono erette o approvate dalla Sede apostolica, condizione che permette loro di conferire i gradi accademici con effetti canonici nella chiesa, ex can. 817 CIC. L'erezione o approvazione spetta al Dicastero per la cultura e l'educazione, a norma del can. 816 CIC (VG art. 5). Nell'ottica di una teologia in uscita, avrebbe potuto essere ripensato il rapporto tra centro e periferia, attribuendo, per esempio, alle conferenze episcopali la competenza di erigere istituti, centri di ricerca e facoltà in dialogo con il mondo della cultura e la rete di centri accademici di un determinato Paese o di un'area geografica culturalmente identificabile. Invece, l'unico compito delle conferenze episcopali è «interessarsi alacremente della vita e del progresso delle Università e Facoltà ecclesiastiche a motivo della loro particolare importanza ecclesiale» (VG art. 4). Nemmeno l'approvazione degli Statuti è stata affidata alla competenza delle conferenze episcopali (VG art. 7, corrispondente al can. 816, § 2 CIC); non sarebbe stato difficile contemperare i poteri di centro e periferia, per esempio prevedendo in capo al Dicastero competente la semplice revisione (*agnitio*) degli Statuti, e affidando la loro approvazione alle conferenze episcopali.

Il Dicastero nomina il Gran cancelliere, quando non coincide con l'Ordinario del luogo, e questo è coerente con il suo ruolo di rappresentante della Santa Sede presso la facoltà o università (VG art. 12); ma da Roma arrivano anche le nomine del Rettore, del Preside e del Decano (VG art. 18): qual è la *ratio*, in questo caso, se non la volontà di mantenere una organizzazione centralizzata e uniforme?

¹¹ CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI – PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, *Dialogo e annuncio. Riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioso e l'annuncio del vangelo di Gesù Cristo*, EDB, Bologna 1991, n. 49.

Assumere il paradigma di una teologia in uscita potrebbe concretizzarsi, a livello istituzionale, nella concessione di maggiore autonomia non tanto ai vescovi *uti singuli*, quanto a quei raggruppamenti di chiese particolari e a quegli organismi in cui si realizza effettivamente la collegialità episcopale a livello di regioni ecclesiastiche o di conferenze episcopali. Il criterio della inculturazione dovrebbe suggerire che solo chi è inserito in una determinata situazione socioculturale possa cogliere e decifrare i segni dei tempi, le esigenze e le sfide che la cultura pone al messaggio evangelico. Potrebbero nascere istituti diversamente strutturati, per formare ministri e ministre corrispondenti alle esigenze delle chiese locali, e per licenziare teologi e teologhe in grado di inserirsi nel dibattito pubblico e nei progetti di ricerca a livello accademico. Si sarebbe potuto concedere la competenza di erigere facoltà ecclesiastiche ai concili plenari, promuovendo così la celebrazione di questi consessi deliberativi previsti dal codice (CIC cann. 439-446), ma rimasti pressoché inutilizzati.

2. Teologia per una rivoluzione culturale

Il compito e l'obiettivo del sistema degli studi ecclesiastici non si rinviene *ad intra*, ma *ad extra*. Essi costituiscono un «laboratorio culturale» in cui la chiesa si esercita in una «interpretazione performativa della realtà» (VG 3); se non hanno forza trasformativa e rigenerativa, tradiscono la loro stessa ragion d'essere, che è per la vita del mondo: cambiare il modello di sviluppo globale, ridefinire il progresso.

Citando *Laudato si'*, il papa afferma che è necessaria una «coraggiosa rivoluzione culturale»¹²: parole di fuoco, che aprono all'orizzonte di un obiettivo altissimo, che investe ogni ambito del sapere e che non esclude alcuna interazione.

Come appare misero, al confronto, l'elenco delle materie non strettamente teologiche che potrebbero giustificare l'erezione di nuove facoltà, oltre a diritto canonico e filosofia: si tratta essenzialmente di scienze umane e lettere, materie che aiutano a comprendere meglio la rivelazione e che meglio preparano chierici e laici ad assolvere degnamente alcuni speciali incarichi di apostolato (VG art. 85). La ristrettezza delle possibilità di interazione transdisciplinare non aiuta nella formazione di persone capaci di prendere la parola con *exousia* nei dibattiti della contemporaneità; in questo cambiamento d'epoca, viviamo la più grave crisi socio-ambientale della storia dell'umanità, accompagnata da una crisi antropologica e da un'accelerazione dei cambiamenti che

¹² FRANCESCO, enciclica *Laudato si'*, 24 maggio 2015, n. 114.

richiedono competenze ad ampio spettro, collaborazione tra discipline tradizionali appartenenti ad ambiti non abituati a interagire, apertura a nuove discipline e sperimentazioni in campi di ricerca inediti. In tale contesto, la chiesa ancora si rifà alla distinzione tra scienze umane e scienze dure, preferendo le materie letterarie, nell'ottica di assolvere gli incarichi di apostolato, quando la missione è quella di salvare l'unica casa comune e ci si dovrebbe preoccupare di formare persone capaci di assumere «leadership che indichino strade»¹³.

Quali norme promuovono e obbligano a progettare nuovi laboratori culturali? Come possono nascere «centri di ricerca specializzati su problemi di portata epocale» (VG 4), se non vengono attribuiti compiti e obiettivi alle facoltà e università sparse nel mondo? La regolamentazione deve intervenire non solo in funzione di garanzia e controllo, ma anche di promozione e conferimento di competenze; la portata della riforma è tale che non può essere affidata ai processi di revisione degli statuti interni di ciascuna facoltà. Le istituzioni hanno il compito di creare le condizioni concrete perché possano essere sperimentati nuovi corsi di laurea e progetti di ricerca transdisciplinare; difficilmente tutto questo si realizzerà, se non sarà incentivato dai regolamenti, promosso dalla normativa e finanziato dalle amministrazioni competenti.

L'art. 66 di VG si limita a raccomandare di «curare diligentemente» la collaborazione tra facoltà di una stessa università o di un più ampio territorio: una norma che rimane perfettamente nei limiti della previsione del can. 820 CIC, ormai quarantennale, lasciando alla buona volontà dei docenti e delle facoltà la cura della transdisciplinarietà nella prospettiva di «realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura», come se la sapienza cristiana fosse impermeabile al contesto culturale e non ne venisse a sua volta arricchita in una circolarità ermeneutica vitale. Anche in questo caso, la normativa appare molto al di sotto dell'auspicio del n. 3 del Proemio, in cui si consegna alla rete mondiale delle università e facoltà ecclesiastiche il compito di essere lievito, sale e luce per una vera rivoluzione culturale¹⁴.

¹³ Cf. Proemio VG 3; FRANCESCO, *Laudato si'*, n. 53.

¹⁴ Cf. anche il quarto criterio di rinnovamento degli studi ecclesiastici proposto nell'art. 4, lett. d del Proemio di VG: «Un quarto e ultimo criterio concerne la necessità urgente di "fare rete" tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie anche con le istituzioni accademiche dei diversi Paesi e con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose, dando vita al contempo a centri specializzati di ricerca finalizzati a studiare i problemi di portata epocale che investono oggi l'umanità, giungendo a proporre opportune e realistiche piste di risoluzione».

Il soggetto di tale cambio di paradigma è l'intero popolo di Dio; per questo, i principi ispiratori della riforma chiarificano che gli studi ecclesiastici «non sono solo chiamati a offrire luoghi e percorsi di formazione qualificata dei presbiteri, delle persone di vita consacrata e dei laici impegnati» (VG 3). Studenti e docenti dovrebbero rappresentare veramente tutta la varietà e ricchezza di ministeri, carismi, sensibilità e competenze del popolo di Dio, ma dobbiamo constatare che l'orizzonte dell'art. 76 sembra essere molto più ristretto: «È peculiare compito della Facoltà di Teologia di curare la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato e di coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici; per questo è necessario che ci sia un congruo numero di docenti presbiteri» (§ 1). Come ha osservato Marcello Neri,

l'ordinamento canonico che non solo garantisce, ma addirittura richiede una separazione clericale degli studi teologici [...] rende di fatto impraticabile un'effettiva introduzione al criterio della «inter- e trans-disciplinarietà», da esercitare «con sapienza e creatività nella luce della rivelazione» (VG 4c), che dovrebbe organizzarne l'architettura complessiva¹⁵.

I docenti presbiteri vengono più facilmente stabilizzati, e per la loro peculiare condizione di vita possono essere liberati da altre incombenze (VG art. 29), mentre docenti laici e laiche devono spesso far coincidere la docenza con altre professioni o docenze esterne, perché la remunerazione nelle istituzioni ecclesiastiche non è adeguata agli standard delle università civili.

Il caso italiano segna una ancora più netta separazione nella formazione dei futuri chierici rispetto al resto del popolo di Dio: a differenza degli altri Paesi europei, in Italia esiste un «doppio binario» per gli studi teologici: il percorso di baccellierato in Teologia e il percorso di Scienze religiose (entrambi comprendenti 300 cfu e 5 anni di studio complessivi), rivolto prevalentemente a persone laiche e religiose, per formare insegnanti di religione cattolica nelle scuole oppure operatori pastorali nelle chiese locali. Come osserva Francesca Geria,

In Italia il doppio percorso appare oggi ancora più incomprensibile, se si pensa anche al dispendio di risorse umane ed economiche: gli stessi professori, non raramente, insegnano le medesime materie – con il medesimo numero di ore, i medesimi programmi e libri di testo – nell'Istituto teologico e nell'Istituto, da esso dipendente,

¹⁵ NERI, *Sugli studi ecclesiastici*.

di Scienze religiose. I laici e i religiosi si trovano così a studiare in modo parallelo e separato dai futuri presbiteri, senza quella possibilità di scambio reciproco e di formazione comune che contribuisce non poco a migliorare la preparazione e a mitigare il distacco tra gerarchia e popolo di Dio, donando ad entrambi la ricchezza di sentirsi assieme chiesa di Cristo in cammino¹⁶.

La situazione determina anche un forte squilibrio di genere, perché le studentesse iscritte negli istituti teologici sono non di rado in netta minoranza rispetto agli studenti maschi, per cui si crea una situazione straniante rispetto alla realtà esterna, sia sociale che ecclesiale. Nei luoghi di formazione ecclesiastica, il genere maschile è facilmente portato a pensare di essere il tutto, o il neutro universale, e la teologia non viene messa alla prova da un costante confronto critico con il pensiero e le teologie delle donne. Se a ciò si aggiunge che le professoresse sono in minoranza anche nel corpo docente¹⁷, ecco che si spiega come dai percorsi formativi ecclesiastici escono spesso persone che vedono solo una metà del mondo.

3. Teologia e libertà di ricerca

Una rivoluzione culturale richiede di rivedere «l'architettura e la dinamica metodica dei curricula di studi proposti dal sistema degli studi ecclesiastici, nella loro scaturigine teologica, nei loro principi ispiratori e nei loro diversi livelli di articolazione disciplinare, pedagogica e didattica» (VG 4, b). Non è infatti sufficiente un semplice aggiornamento dei contenuti e della didattica: occorre sviluppare un pensiero creativo e generativo, e perché questo avvenga, è necessario garantire la libertà di sperimentare e di inventare nuovi percorsi.

La libertà della ricerca, specialmente in campo teologico, viene da un lato affermata, e dall'altro negata; la formula del can. 218 CIC, appartenente allo statuto dei diritti fondamentali dei e delle fedeli, è ancora una volta espressione di quel doppio registro che abbiamo già constatato: nel breve spazio di un canone formulato sinteticamente, si afferma la libertà di teologi e teologhe di investigare e di manifestare il proprio pensiero, e contemporaneamente si introduce un limite a tale

¹⁶ F. GERIA, «Studi teologici: si può fare di più», in *Il Regno delle donne/blog*, 8 aprile 2019.

¹⁷ «Credo che forse sarebbe importante aumentare il numero delle donne, non perché siano di moda, ma perché hanno un pensiero diverso dagli uomini e fanno della teologia qualcosa di più profondo e anche di più "saporito"» (FRANCESCO, *Discorso ai membri della Commissione teologica internazionale*, 24 novembre 2022).

libertà (peraltro da esercitare con prudenza). Il limite è dato dall'ossequio al magistero della chiesa. Il codice registra e norma una inversione del rapporto tra magistero e teologia rispetto alla tradizione, inversione che si è venuta gradualmente affermando dopo il concilio: il magistero ha sempre più assunto un rassicurante ruolo di garanzia e di definizione, sul piano dei contenuti e delle conclusioni, dei limiti entro i quali si deve muovere il pensiero teologico cattolico¹⁸. Si è assistito a una discontinuità rispetto alla tradizione degli interventi magisteriali «in negativo» (*si quis dixerit... anathema sit*), sostituita da una produzione copiosa, completa e organica di documenti dei pontefici e dei Dicasteri della Curia romana. La teologia ha sempre più svolto un ruolo esegetico, di scavo tra le righe di pensieri già espressi, di conferma di conclusioni già anticipate dall'autorità.

Il Proemio di *VG* si riallaccia alla tradizione e rimette nel giusto ordine le relazioni: «Dal *sensus fidei fidelium* al magistero dei pastori, dal carisma dei profeti a quello dei dottori e dei teologi» (n. 3). Il magistero deve essere espressione ultima e sintetica del discernimento comunitario e dell'esperienza della fede vissuta dal popolo di Dio; la teologia è intelligenza dell'esperienza religiosa che presuppone l'esercizio del *munus profetico* dei battezzati e delle battezzate.

I criteri esplicitati nel Proemio sono fonte di diritto, e andrebbero accolti nell'ordinamento anche con una revisione delle norme codiciali, ove necessario; per esempio, andrebbe rivista la formula del can. 750, che è stata estesa al magistero «definitivo», categoria giuridicamente problematica¹⁹; oppure si dovrebbe riformulare il can. 218 ricordando la libertà di ricerca teologica al *sensus fidelium*, prima che al magistero.

¹⁸ Dopo la codificazione del 1917, in discontinuità con le caratteristiche peculiari dell'ordinamento canonico nella tradizione, si è imposto un diritto pervasivo, astratto, esatto, che con acribia andava a regolare ogni aspetto della vita ecclesiale; dopo il concilio Vaticano II, il clima culturale era piuttosto avverso al linguaggio giuridico e alla dimensione giuridica delle relazioni ecclesiali. Il magistero, con il suo linguaggio persuasivo e spirituale, si è imposto nella funzione che nella prima metà del Novecento era stata assunta dal codice.

¹⁹ «Can. 750 - § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della chiesa circa la dottrina della fede e dei costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente».

Al contrario, le stesse norme di VG, invece di concretizzare i criteri affermati nel Proemio, riconfermano lo schema codiciale: «Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col magistero autentico della chiesa e, in particolare, del romano pontefice» (VG art. 26, § 2), senza alcuna considerazione del discernimento comunitario e del *munus* profetico del popolo di Dio.

Per inciso, va osservato che l'assenza dell'obbligo a mantenere un ossequio nei confronti del magistero non genera necessariamente un pensiero pericoloso o antagonista; questo è più evidente nei paesi in cui le facoltà teologiche sono inserite nelle università statali. In Italia, abbiamo comunque l'esperienza significativa dell'insegnamento del diritto canonico nelle facoltà statali di giurisprudenza da parte di docenti che non devono dichiarare una appartenenza confessionale e svolgono la loro ricerca misurandosi solo con le evidenze della disciplina e senza essere sottoposti al vaglio di una autorità superiore. La cosiddetta «scuola laica italiana», seguendo la sua strada, non è stata di ostacolo, anzi, ha contribuito significativamente allo sviluppo della canonistica ecclesiastica.

Perché l'insegnamento teologico possa sperimentare nuove connessioni transdisciplinari e nuove piste di ricerca, non sono senza conseguenze alcune concrete questioni che riguardano l'inquadramento professionale del corpo docente: abbiamo già rilevato come ancora si preveda una significativa riserva clericale (e maschile) delle cattedre; a ciò si aggiungono procedure di reclutamento non sempre trasparenti (spesso per chiamata diretta, senza regolari graduatorie e concorsi), nonché procedure di rimozione per motivazioni anche non direttamente attinenti al lavoro scientifico (cf. CIC can. 810). Per insegnare presso facoltà o università ecclesiastiche si richiede l'autorizzazione del Gran Cancelliere, e per la stabilizzazione o i progressi di carriera occorre il nulla osta della Santa Sede. Molto più pregnante è il controllo su coloro che insegnano discipline concernenti la fede o la morale: in questi casi, oltre alla professione di fede (cf. CIC can. 833, n. 7), è necessaria la «missione canonica» del Gran Cancelliere, un atto amministrativo più significativo e vincolante di una semplice autoriz-

I docenti di materie teologiche e morali sono tenuti al giuramento sulla base del novellato can. 750, come disposto da Giovanni Paolo II con motu proprio *Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998. Sulla problematicità della categoria di magistero «definitivo», cf. D. HORÁK, «Ordinazione presbiterale delle donne. È stata detta l'ultima parola?», in *CredereOggi* 44(2024)259, pp. 161-164.

zazione. Con la missione canonica, infatti, le persone vengono abilitate ad agire in nome e per conto dell'autorità che emette l'atto. Chi insegna discipline teologiche lo fa non per autorità propria, ma in forza della missione che ha ricevuto dalla chiesa (cf. VG art. 27). La norma garantisce la comunione ecclesiale e lo spirito di servizio che deve prevalere sulle esigenze di carriera individuale, e questo è condivisibile; è però innegabile che, in un contesto in cui la «cattolicità» dell'insegnamento si misura solo con l'adesione al magistero già prodotto, non venga sufficientemente promossa la libertà di ricerca e soprattutto la connessione del lavoro teologico con il discernimento del popolo di Dio, che è un processo vitale sempre in divenire, da cui prende forma la tradizione vivente, che «non è trasmissione di cose o di parole, una collezione di cose morte. La tradizione è il fiume vivo che ci collega alle origini, il fiume vivo nel quale sempre le origini sono presenti»²⁰. Senza libertà e creatività non ci può essere vera fedeltà alla tradizione, che dev'essere una fedeltà creativa: «Si tratta di assumere con fede e con amore e di declinare con rigore e apertura l'impegno di esercitare il ministero della teologia – in ascolto della parola di Dio, del *sensus fidei* del popolo di Dio, del magistero e dei carismi, e nel discernimento dei segni dei tempi – per il progresso della tradizione apostolica, sotto l'assistenza dello Spirito Santo, come insegna la *Dei Verbum* (cf. n. 8)»²¹. Le istituzioni ecclesiali garantiranno la fedeltà alla tradizione solo se sapranno supportare e promuovere il dinamismo creativo del lavoro teologico.

4. Teologia sinodale

La vitalità della riflessione teologica implica la connessione con il *sensus fidei* del popolo di Dio che vive una comunione partecipata e corresponsabile; le istituzioni formative, di conseguenza, non possono non partecipare al processo sinodale che sta interessando la chiesa a tutti i livelli. Le scienze teologiche e canonistiche sono chiamate a supportare la riflessione sulla sinodalità²², ma c'è di più: la teologia stessa deve

²⁰ Papa Francesco in VG 4 cita questo passaggio di una catechesi di papa Benedetto XVI del 26 aprile 2006.

²¹ FRANCESCO, *Discorso ai membri della Commissione teologica internazionale*.

²² La Relazione di sintesi della prima sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi contempla tra le proposte quella di «promuovere, in sede opportuna, il lavoro teologico di approfondimento terminologico e concettuale della nozione e della pratica della sinodalità prima della seconda Sessione dell'Assemblea, giovandosi del ricco patrimonio di studi successivi al concilio Vaticano II e, in particolare, dei documenti della CTI su *La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa* (2018) e *Il sensus fidei nella vita della chiesa* (2014)» (parte I, n. 1, lett. p).

essere sinodale e prendere forma nei processi sinodali. Così si esprime papa Francesco:

Il dialogo con gli altri saperi presuppone evidentemente il dialogo all'interno della comunità ecclesiale e la coscienza dell'essenziale *dimensione sinodale e comunionale del fare teologia*: il teologo non può che vivere in prima persona la fraternità e la comunione, a servizio dell'evangelizzazione e per arrivare al cuore di tutti. [...] «La sinodalità ecclesiale impegna dunque i teologi a *fare teologia in forma sinodale*, promuovendo tra loro la capacità di ascoltare, dialogare, discernere e integrare la molteplicità e varietà delle istanze e degli apporti». È perciò importante che esistano *luoghi, anche istituzionali*, nei quali vivere e fare esperienza di collegialità e fraternità teologica²³.

I luoghi istituzionali preposti alla formazione sono sempre espressione di una ecclesiologia. Per esempio, il Tridentino ha fondato i seminari per la formazione dei presbiteri tridentini, uomini colti più della media della popolazione, preparati ad assumere ogni ministero e a guidare con autorevolezza il popolo, secondo il modello ecclesiologico della *societas perfecta*, che ha funzionato in modo eccellente nei secoli scorsi. Conservare la medesima struttura formativa al giorno d'oggi sarebbe in contraddizione con l'ecclesiologia contemporanea. L'Assemblea sinodale, infatti, ha proposto di privilegiare percorsi formativi congiunti, rivolti a tutto il popolo di Dio²⁴, e potremmo immaginare l'istituzione di «seminari sinodali»²⁵, luoghi di formazione ai ministeri e palestre di sinodalità, comunione, confronto e dialogo con la cultura. L'obiettivo di salvare la casa comune comporterebbe la sperimentazione di ricerche e percorsi transdisciplinari, che potrebbero formare persone con la «testa ben fatta»²⁶, capaci di affrontare il nuovo senza atteggiamenti timorosi di chiusura e difesa nei confronti del mondo e dell'evoluzione dei saperi.

Gli istituti di formazione teologica dovranno sviluppare i rapporti con le università e le istituzioni culturali del territorio, farsi conoscere, aprire al pubblico le biblioteche, promuovere borse di studio e progetti di scambio per studenti e docenti. Sarebbe auspicabile la presenza di

²³ FRANCESCO, lettera apostolica in forma di motu proprio *Ad theologiam promovendam*, con la quale vengono approvati nuovi Statuti della Pontificia accademia di teologia, 1° novembre 2023, n. 6. I corsivi sono nostri.

²⁴ Cf. Relazione di sintesi, parte III, n. 14, lett. k.

²⁵ Cf. L. SANDONÀ, «La formazione teologica/5», in www.settimananews.it, 23 novembre 2023.

²⁶ Espressione di Montaigne fatta propria da E. MORIN, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.

docenti tutor per l'orientamento in entrata e in uscita e la partecipazione alle iniziative orientative della scuola secondaria di secondo grado. Diverse esperienze e sperimentazioni potranno essere incoraggiate e promosse: corsi a distanza interfacoltà, master flessibili, seminari permanenti, scuole estive...

Quanto più la chiesa sarà vitale e sinodale, tanto più le facoltà ecclesiastiche saranno laboratori di futuro, capaci di una interpretazione performativa della realtà. Le riforme istituzionali sono urgenti e necessarie, per non correre il rischio di mettere il vino nuovo in otri vecchi.



La costituzione apostolica Veritatis gaudium chiama tutto il sistema degli studi ecclesiastici ad una radicale conversione missionaria: le discipline teologiche devono assumere l'obiettivo di contribuire alla salvezza della casa comune, a soluzioni per fronteggiare la crisi epocale che l'umanità sta attraversando. Questo radicale cambio di paradigma non sembra al momento sufficientemente supportato dall'apparato istituzionale e normativo, ancora legato a una prospettiva apologetica e difensiva, preoccupato di affermare la verità cristiana nei confronti del mondo, delle scienze e delle culture, e di mantenere il controllo sulla ricerca teologica. Per recepire compiutamente la riforma, occorre ripensare il rapporto tra centro e periferie, tra magistero e sensus fidei fidelium, tra tradizione e libertà. Un'autentica riforma istituzionale non potrà che scaturire dai processi sinodali nei quali il popolo di Dio esercita il suo discernimento.



The apostolic constitution Veritatis gaudium calls the entire system of ecclesiastical studies to a radical missionary conversion: theological disciplines must assume the objective of contributing to the salvation of the common home, to solutions to face the epochal crisis that humanity is going through. This radical paradigm shift does not currently seem sufficiently supported by the institutional and regulatory apparatus, still linked to an apologetic and defensive perspective, concerned with affirming the Christian truth towards the world, sciences and cultures, and maintaining control over theological research. To fully implement the reform, it is necessary to rethink the relationship between the center and the peripheries, between the magisterium and the sensus fidei fidelium, between Tradition and freedom. An authentic institutional reform can only arise from synodal processes in which the people of God exercise their discernment.

CREATIVITÀ – DIRITTO – DECENTRAMENTO – TRADIZIONE –
SINODALITÀ